

**COMUNE DI
SAN GIORGIO SU LEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**



**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CON COMMISURAZIONE PUNTUALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2023

MODIFICHE

DELIBERAZIONE	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 20 del 27.04.2023	Approvazione	01.01.2023 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000 ed ex art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021)

INDICE SOMMARIO

ARTICOLO	PAGINA
<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 3 – CONVENZIONI	5
Articolo 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	6
Articolo 5 – SOGGETTO ATTIVO	7
<u>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</u>	
Articolo 6 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
Articolo 7 – SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 8 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	9
Articolo 9 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
Articolo 10 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
Articolo 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	12
<u>TITOLO III – TARIFFE</u>	
Articolo 12 – COSTO DI GESTIONE	13
Articolo 13 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	13
Articolo 14 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE	14
Articolo 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI	15
Articolo 16 – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
Articolo 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	18
Articolo 18 – TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	19
Articolo 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Articolo 20 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	22
Articolo 21 – TRIBUTO GIORNALIERO	22
Articolo 22 – TRIBUTO PROVINCIALE	23
<u>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	
Articolo 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	23
Articolo 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	24
Articolo 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	25
Articolo 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	26
Articolo 27 – AGEVOLAZIONI	27

Articolo 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	27
<u>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</u>	
Articolo 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	28
Articolo 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	28
Articolo 31 – POTERI DEL COMUNE	30
Articolo 32 – ACCERTAMENTO	32
Articolo 33 – SANZIONI	32
Articolo 34 – RISCOSSIONE	33
Articolo 35 – DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO	34
<u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	
Articolo 36 – DISPOSIZIONI FINALI	34
Articolo 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	34
Articolo 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
ALLEGATO 1 – UTENZE DOMESTICHE	36
ALLEGATO 2 – UTENZE NON DOMESTICHE	38
ALLEGATO 3 – AGEVOLAZIONI	41
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI RIFIUTI URBANI - ALLEGATO L-QUATER	42
PARTE IV D.LGS. 152/2006	
ALLEGATO 5 – TABELLA DELLE ATTIVITÀ CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI	43

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, di seguito Legge 147/2013, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto non diversamente regolamentato. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Così come ridefinito dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti elencati all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo D.Lgs.:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-sexies del medesimo D.Lgs., i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Così come ridefinito dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3 CONVENZIONI

1. Fino alla data del 31/12/2020 sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 6 del Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

2. A decorrere dal 01/01/2021, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può stipulare apposite convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il conferimento dei rifiuti, e la

corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che deroghino agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal Regolamento della raccolta dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito. L'approvazione dello schema di convenzione tipo e il tariffario per la copertura del costo dei servizi a convenzione è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 4 **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Definizioni. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in

particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili**, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le **aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.** che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La **presenza di conferimenti** di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.

5. Per le **utenze domestiche destinate ad uso abitativo** (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box) la presenza di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestati, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.

6. Per le **utenze domestiche non destinate ad uso abitativo** (ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box) la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.

7. Per le **utenze non domestiche** la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.

8. Per le **utenze non domestiche** la dichiarazione rilasciata a pubbliche autorità da uno dei titolari o degli amministratori ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio della stessa costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.

9. La **mancata utilizzazione** del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o le medesime dotazioni. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
- b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed gli associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.

2. Per le parti **comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.

4. Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile all'utenza non domestica è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie dichiarata a tal fine utilizzata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali ai fini urbanistici.

6. In presenza di contratti di assistenza domiciliare (ad esempio badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché iscritti anagraficamente in nucleo separato), il tributo può essere assolto dal possessore dei locali.

7. Non si configura soggettività passiva per sedi legali e sedi di prestatori d'opera, per le quali venga dichiarata, dai rappresentanti legali o dai titolari, assenza di occupazione di superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'attività.

Articolo 8

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) le **utenze domestiche** effettivamente non utilizzate:
 - a. se destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box), purché sprovviste di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;

- b. se non destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box), purché sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;
- b) **solai, sottotetti e cantine impraticabili**, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati;
- c) le **utenze non domestiche** effettivamente non utilizzate, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. siano sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;
 - b. nessuno dei titolari o degli amministratori abbia rilasciato a pubbliche autorità dichiarazioni ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile;
 - c. gli enti competenti non abbiano rilasciato, neppure in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di una attività nell'immobile;
- d) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di **attività sportiva**, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i **locali e volumi tecnici** stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- f) le **aree produttive impraticabili e in abbandono**, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- g) le **aree scoperte non operative** adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;
- h) per gli impianti di **distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
- i) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'**esercizio dei culti** ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
- j) le **unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità**, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, dei depositi e della parte di area dei magazzini che non siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche che producono rifiuti urbani.

3. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici ed aree di cantiere in cui si producono rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione e si effettua attività di scavo;

- e) le superfici ed aree sulle quali vengono prodotti rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie;
- f) le superfici ed aree in cui si gestiscono o stoccano veicoli fuori uso.

4. La classificazione dei rifiuti urbani è riportata nell'Allegato 4 al presente Regolamento.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguata delimitazione degli spazi in cui si producono rifiuti speciali, qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una concomitante produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato 5.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) **indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi**, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso (aree produttive, magazzini direttamente connessi alle aree produttive, magazzini di merci, prodotti finiti e semilavorati destinati alla vendita, ecc.) e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.
- b) **comunicare**, entro il mese di **giugno** degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, la mancata dimostrazione di effettivo smaltimento o recupero di rifiuti speciali prodotti comporta l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo per l'intero anno solare di riferimento. La comunicazione presentata tardivamente è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 33 comma 6 del presente regolamento.

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica e di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo comunicativo.

Articolo 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle

unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

5. Per i **distributori di carburante** sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

2. I costi del servizio sono definiti sulla base del Piano Finanziario approvato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 13

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe

annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.

3. Il Comune si riserva, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, di stabilire l'esclusione dalla misurazione puntuale di alcune quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) o di altra tipologia di rifiuto, ovvero di stabilire che la misurazione sia effettuata solo per scopi statistici senza che tali conferimenti possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo. In ogni caso, la misurazione dei conferimenti di rifiuto urbano residuo (RUR) appartenenti alle tipologie di seguito indicate è effettuata solo per scopi statistici, senza che possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo:

- a) sacchi utilizzati per il conferimento di pannolini, purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui vengono richiesti;
- b) sacchi utilizzati per il conferimento di presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie), purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi forniti dalla ASST competente per territorio.

4. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, di norma, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica** e di utenza **non domestica**.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.

6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti

avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.

7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.

8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.

9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'**obbligazione tariffaria** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La **cessazione**, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che produce tardiva denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche

d'ufficio. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha **obbligo di ritirare la prima dotazione** di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti. Esaurita la scorta per avvenuti conferimenti, l'utente è autorizzato a ritirare le successive dotazioni, anche tramite distributori automatici utilizzando la Carta CRS dell'intestatario dell'utenza domestica oppure apposita tessera rilasciata dai competenti uffici comunali alle utenze non domestiche ed ai possessori di seconde case nel medesimo territorio comunale. L'entità delle dotazioni è deliberata annualmente dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe.

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati, saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

8. In caso di cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Comune, le eventuali dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

9. Al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione dei minimi di cui al comma 5 dell'articolo 16, in presenza di contratti di assistenza domiciliare (badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché non iscritti all'anagrafe o iscritti anagraficamente in nucleo separato) è facoltà del soggetto passivo richiedere l'incremento del proprio nucleo per un numero di componenti pari ai soggetti contrattualizzati effettivamente conviventi.

Articolo 16
TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, **o in caso di assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.
3. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere **la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile**, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.
7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal

Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione (**utenze domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui all'Allegato A. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

9. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. E' comunque facoltà del contribuente dichiarare dimoranti per periodi inferiori a sei mesi e richiedere l'inclusione nel nucleo familiare di badanti, anche se iscritte anagraficamente in nucleo autonomo, ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche **condotte stabilmente da soggetti non residenti** nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **4** unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con **1** occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. I locali ed i depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, utilizzati o utilizzabili dal contribuente non in esercizio di impresa, si considerano parimenti utenze domestiche con **1** occupante, se condotte da persona fisica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da

soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver **trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)** o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1** unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da **due o più nuclei** familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.

7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a **1** unità.

9. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web) e similari, il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti.

Articolo 18

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di **assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.

3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.

4. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere **la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile** determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità non domestiche (**utenze non domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

10. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio

di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La Giunta Comunale si riserva di approvare una tabella di raccordo tra i codici Ateco e le categorie di cui all'Allegato 2.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La **tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici** facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. In caso di variazioni di classificazione delle attività riportate nell'Allegato 2, introdotte dal

legislatore, le utenze non domestiche interessate sono tenute a presentare apposita istanza per richiedere l'adeguamento della classificazione alla norma di legge, con effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il Comune, nella delibera di approvazione delle tariffe, non disponga diversamente.

Articolo 20

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro

13,00. Non sono soggette al tributo giornaliero le occupazioni per le quali non sia consentito il conferimento al servizio pubblico di alcun tipo di rifiuto prodotto nell'ambito della medesima, nonché le occupazioni esentate ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, salvo l'atto di concessione non disponga diversamente.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Articolo 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;
- b) **abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il **compostaggio** dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall'anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una **riduzione percentuale della quota variabile 1**, nella misura definita nella Delibera di approvazione annuale delle tariffe e nel rispetto delle modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
 - b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
 - c) il richiedente si impegna:
 - a. ad essere iscritto nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
 - b. a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 3 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - c. a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente Regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;
 - d) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze non domestiche **non stabilmente attive** si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Alle riduzioni presenti in questo articolo si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il **recupero degli alimenti ancora**

edibili, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una **riduzione percentuale della quota variabile 1**. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

5. Alle utenze non domestiche che attuano l'attività di Bed & Breakfast il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

Articolo 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di **rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo** nell'anno di riferimento. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico attraverso il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.

2. Per «**riciclo**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «**recupero**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per **riciclo** è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenenti ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, ad eccezione del rifiuto urbano indifferenziato, ed è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per **riciclo** della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, entro il mese di **giugno** dell'anno successivo, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e le quantità dei rifiuti urbani differenziati avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Nel caso in cui la quota variabile 1 sia stata ridotta in via previsionale, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto in caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine sopra indicato.

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle

riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, **le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. La scelta deve essere comunicata entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1, utilizzando l'apposita modulistica o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti urbani prodotti, da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico, così come previsto dall'art. 23, comma 10, D. Lgs. 152/2006, nonché l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ovvero delle quote variabili. Resta impregiudicato, in ogni caso, il versamento della quota fissa della tariffa.

8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione delle quote variabili 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di **giugno dell'anno successivo** le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti recuperati.

9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.

Articolo 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al **40 %** della quota fissa e della quota variabile 1 per le **utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non

domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20 %** della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di **mancato svolgimento del servizio**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

4. In presenza di **lavori per la realizzazione di opere pubbliche** disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del **50 %** della quota variabile 1.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- a) la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- b) l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- c) l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 27 AGEVOLAZIONI

1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022 e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - a. dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In presenza di un'utenza intestata al condominio, è fatto obbligo all'amministratore di presentare, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla

presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli sportelli fisici indicati dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata, o inviata tramite lo sportello telematico o altri canali di comunicazione attivati dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo comunicazione telematica con posta elettronica o certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata tramite lo sportello telematico. Il Comune procede alla

registrazione della dichiarazione, riservandosi di richiedere al contribuente, con sospensione dei termini di gestione, telefonicamente o per iscritto, l'integrazione di dati o documentazione mancanti oppure comunicando elementi per il quali richiede al contribuente la convalida, a pena di respingimento della dichiarazione medesima nel caso in cui resti priva degli elementi essenziali indicati ai commi precedenti. La comunicazione di avvenuta registrazione da inviare al contribuente può essere assolta anche attraverso l'invio del primo avviso di pagamento. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), gli elenchi ufficiali di indirizzi di posta certificata (Inipecc).

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il contribuente può inoltre presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, **richieste di informazione, reclami scritti o richieste di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario**. Le richieste devono contenere il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la risposta e gli elementi minimi per consentire al Comune di identificare il contribuente e l'oggetto della richiesta (dati identificativi del contribuente, la motivazione cui si riferisce la richiesta, il codice cliente/utente, l'indirizzo e il codice utenza e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito di importi addebitati non dovuti). Il reclamo deve essere in ogni caso recapitato in forma scritta.

9. Con riferimento ai **reclami**, il Comune invia al contribuente, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati, e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere.

10. Con riferimento alle **richieste scritte di rettifica degli importi addebitati** pervenute, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla eventuale documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza o meno delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. In caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene di norma compensato nel primo avviso bonario utile.

Articolo 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di gestione della Tari in concessione, appalto di servizi, convenzione o affidamento, il Comune ha facoltà di nominare il funzionario responsabile in capo al soggetto affidatario, anche

limitatamente a singole fasi del processo gestionale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie convenzionale di 130 mq.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla **quota fissa** del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal funzionario responsabile. La **quota variabile 2** verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, e potrà essere maggiorata da 1 a 10 volte a seconda della gravità della violazione.

5. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. In ogni caso il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del Regolamento UE 2016/679.

6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc.) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal D. Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.

7. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio

tributi o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari;
- c) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- d) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- e) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- f) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- g) di ogni altra documentazione utile alla individuazione di situazioni da assoggettare al tributo.

Articolo 32 **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 33 **SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni tariffarie, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, solo per il primo anno di irregolarità sanata. Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 34 RISCOSSIONE

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della rata unica o, in mancanza, della prima rata. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso. Il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi tramite posta elettronica e può richiederne copia presso lo sportello del Comune.

2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e può subordinare l'applicazione della sanzione per omesso pagamento, degli interessi di mora e delle spese di notifica all'inadempimento del versamento protrattosi oltre sessanta giorni dalla notifica. Resta salva la facoltà del Comune di procedere all'invio di apposti solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Articolo 35

DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO

1. Per quanto riguarda i minimi riscuotibili, le compensazioni, le rateazioni, gli interessi, i rimborsi, gli strumenti deflativi del contenzioso ed i rimanenti istituti giuridici attinenti alla disciplina generale del tributo si deve fare riferimento al vigente Regolamento generale delle entrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 01.01.2023.
2. E' abrogato, a far data dal giorno 01.01.2023, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 6 marzo 2018 e s.m.i..
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 37

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti o per le annualità pregresse conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE	
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1dom(n) = QUV1dom \cdot Kb(n)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV1dom = \frac{CV1Tdom}{\Sigma_n N \text{ tot } \cdot Kb(n)}}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze

domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2dom}_i = \mathbf{QUV2dom} \cdot \Sigma \mathbf{L(v)}_i \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV2dom} = \frac{\mathbf{CVD2dom}}{\mathbf{QV2TOTdom}}$$

TV2dom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza domestica *i*

QUV2dom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L(v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND}_{ij} = \mathbf{TUV2dom}_i \cdot (\mathbf{n})_{ij}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2dom}_i = \sum_{j=1}^f \frac{\mathbf{TV2dom}_i}{\mathbf{Kb}(\mathbf{n})_{ij}}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i* con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i* sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza *i*, moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza *i* sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc (ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1ndom (n) = QUV1ndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd (ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV1ndom = \frac{CV1Tndom}{\sum_n S_{tot} \cdot Kf (ap)}}$$

TV1ndom: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUV1ndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente Kd.

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1Tndom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2ndom_i = QUV2ndom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV2ndom = \frac{CVD2ndom}{QV2TOTndom}}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2CONND_{ij} = TUV2ndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd(ap)_{ij}}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2ndom_i} = \sum_{j=1}^f \frac{\mathbf{TV2ndom_j}}{\mathbf{Sap_{ij}}}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI

1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione, escluse pertinenze come box o cantine, non maggiore di 50 mq in cui il nucleo familiare non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;
 - b) beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente invalido almeno al 74% ed il valore dell'ISEE del nucleo sia inferiore all'importo deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe. Nel caso in cui il componente invalido sia di età inferiore ai quindici anni, l'agevolazione spetta anche se la percentuale di invalidità non è determinata.

ALLEGATO 4

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI - ALLEGATO L-QUATER PARTE IV D.LGS. 152/2006

1. In riferimento all'art. 25, le riduzioni in caso di avvio al recupero si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici EER di cui all'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D. Lgs. 152/2006.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 5

TABELLA DELLE ATTIVITÀ CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

1. In riferimento all'art. 10 comma 5, per le utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, ai fini del calcolo della parte variabile del tributo è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, l'abbattimento percentuale del 20%.
2. Alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione a deposito coperto o scoperto di utenze non domestiche, purché complessivamente di estensione non inferiore a mq 100, può essere applicata la tariffa prevista per la categoria 3 di cui all'allegato 2.